

MERCATO DEL LAVORO
PROTAGONISTI

Nel libro di Giuliano Cazzola rievocata l'opera del giurista modenese ucciso dalle Br: dall'inclusione dei disoccupati alle nuove regole per la flessibilità

Biagi, il riformista di frontiera

Pubblichiamo uno stralcio tratto dal secondo capitolo del libro *Il riformista tradito. La storia e le idee di Marco Biagi* di Giuliano Cazzoladi **Giuliano Cazzola**

Con Marco Biagi, nel glossario del diritto del lavoro fece il suo ingresso il concetto di *benchmarking*, un metodo di apprendimento - così lo ha definito Michele Tiraboschi - continuo e reciproco nel campo delle politiche dell'occupazione, incentrato sullo studio delle migliori pratiche presenti negli altri Paesi. «Occorre piuttosto ragionare in una logica di *benchmarking*, cioè valutando di volta in volta - è scritto nel *Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia* - il contesto di altri Stati membri dell'Unione Europea, ma anche esperienze extracomunitarie di Paesi che con noi competono su scala globale come gli Stati Uniti e il Giappone. Si tratta di individuare le buone pratiche affermatesi nei diversi contesti nazionali o anche regionali, approfondendone le potenzialità e i fattori di successo, per riflettere in termini di possibile trasposizione in altri contesti». E Marco Biagi non esitò a divenire un "giurista di frontiera", attento a quanto si muoveva nel limbo dei nuovi rapporti di lavoro.

Mentre i suoi colleghi contrascegnavano le aree grigie del mercato del lavoro con la classica scritta *hic sunt leones*, Marco parlava apertamente di «diritto dei disoccupati» cioè di «quella fragile trama normativa esistente per coloro che non hanno ancora un lavoro, che lo hanno perso o che sono occupati nell'economia sommersa», fino a spingersi a varcare il confine della «flessibilità normata», nella consapevolezza che il primo dovere del giurista è di portare la «regola» laddove non esiste: una regola che serva alla società reale e che non pretenda di fare il contrario, di costringere cioè i processi fattuali a sottoporsi a norme insostenibili e perciò condannate a essere violate, neglette o eluse.

«La vera causa della concorrenza sleale - ha scritto Alessandra Servi-

dori nel libro *Mercato del lavoro e legge Biagi* (Rubbettino, 2008) - è data da un esercito di 4 milioni di lavoratori in nero, causa ed effetto spesso di una regolamentazione e di un apparato legislativo-burocratico barocco». A pensarci bene la capacità innovativa di Biagi era più o meno la stessa di quel bambino della fiaba che non esita ad affermare platealmente che «il re è nudo», mentre tutti gli altri continuano a elogiare la morbidezza delle sete e l'eleganza della foggia di un vestito inesistente. In una qualche misura Marco fu protagonista, a cavallo tra la fine del "secolo breve" e l'inizio di quello nuovo, di un'operazione di innovazione culturale analoga a quella che il suo maestro Federico Mancini aveva realizzato con successo - insieme a Giugni - all'inizio degli anni Sessanta. Per capire il senso di questa affermazione è bene ricordare quali fossero le coordinate del diritto del lavoro e del nascente diritto sindacale alla fine degli anni Cinquanta.

Il diritto del lavoro era inchiodato allo studio degli articoli del Libro V del Codice civile, mentre il diritto sindacale consisteva in un'attenta disamina degli articoli 39 e 40 della Costituzione, considerati quasi come "fratelli siamesi" dalla dottrina di quel tempo. Si prendeva atto che non erano applicati e si passavano in rassegna i diversi progetti di legge dei ministri del Lavoro di turno che ne proponevano l'attuazione. Il tutto si concludeva, praticamente, in un sostanziale rifiuto della dottrina del tempo di addentrarsi in quel sistema di relazioni che si era formato e che funzionava anche in mancanza di un quadro definito dal legislatore ordinario secondo le linee generali tracciate dai padri costituenti. Operava una sorta di blocco mentale: il contratto di lavoro, perduta quell'efficacia *erga omnes* che riecheggia la cultura corporativa anche in un ambito di ritrovata libertà sindacale, precipitava nel diritto comune e diventava valido solo per gli iscritti ai sindacati, secondo i principi e le regole del mandato.

Giugni e Mancini compirono una vera e propria rivoluzione copernica-

na, andando alla scoperta di un sistema di relazioni fecondo e vitale - ancorché costituito al di fuori della previsione della Carta del 1948 - e dimostrando come il nuovo ordinamento extracostituzionale avesse comunque un fondamento nei principi generali e fondativi della Repubblica e si avvalesses di un quadro molto ampio di legittimità. In sostanza, l'ordinamento sindacale aveva trovato nell'ordinamento giuridico altri capisaldi sui quali costruire le sua solidità. Alla cultura giuslavoristica fu aperto così un mondo da scoprire, una sorta di Eldorado ricco di suggestioni che fece presto dimenticare la litania sulle "speranze deluse" per la mancata applicazione del disegno costituzionale. In fondo, è ancora quella "scoperta" che, sia pure con alcune varianti, alimenta ancora il diritto sindacale e del lavoro. Senza quell'intuizione (dovuta più a Giugni che a Mancini) non ci sarebbero mai state le misure legislative che hanno fatto la storia del diritto del lavoro. A partire dallo Statuto dei lavoratori.

Chi mai - prigioniero di una concezione formale del diritto - avrebbe attribuito, infatti, tanto potere - al pari di quello riconosciuto dalla legge n. 300 del 1970 - a organizzazioni sindacali, in regime di associazioni di fatto (articoli 36 e seguenti del Codice civile) e sottratte a quegli adempimenti formali previsti dall'articolo 39 della Costituzione? Biagi sarebbe il primo a rifiutare di essere paragonato ai due grandi giuristi che gli furono maestri. Eppure anche lui è stato un precursore, in quanto ha compreso tra i primi - grande in proposito è stato il contributo di Pietro Ichino - che stava sorgendo e ampliandosi una "zona grigia" nel mercato del lavoro che non costituiva un fenomeno degenerativo ma aveva delle caratteristiche proprie, verso la quale stava indirizzandosi l'evoluzione (magari anche l'involuzione) dei rapporti di lavoro. Mentre la dottrina tradizionale si sforzava di ricondurre tali processi (considerati anomali se non proprio truffaldini) all'interno di una visione classica del lavoro dipendente standard, Biagi cercava di intravederne e studiarne i presupposti giuridici che li rendevano non solo legittimi, ma utili se regolati e trasparenti.

PRECURSORE

Con Pietro Ichino ebbe l'intuizione di regolare i rapporti nati nella «zona grigia» dell'occupazione per renderli utili e trasparenti

LA METODOLOGIA

Con la sua opera fece ingresso, nel diritto del lavoro, il concetto di benchmarking, il confronto tra buone pratiche

IL SAGGIO



Giuliano Cazzola,
Il riformista tradito.
La storia e le idee
di Marco Biagi,
Boroli editore,
pagg. 160, € 14,00.
Il volume sarà in
libreria da domani

